

Sezione V Civile

Il Giudice,

lette le note depositate per l'udienza cartolare del 05.10.2022;

ritenuto che la norma di cui all'art.615 c.p.c. come riformulata dalla legge 80/2005, autorizza il giudice dell'opposizione a precesto a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, qualora ricorrono "gravi motivi", tali per cui l'esecuzione potrebbe gravemente compromettere il diritto del debitore nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di opposizione.

Considerato pertanto, che il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio sommario prognostico circa la fondatezza dei motivi di opposizione, e a valutare gli altri elementi di fatto e di diritto impeditivi, modificativi, ed estintivi della stessa pretesa del creditore verificatisi successivamente al formarsi del titolo e che giustifichino in via cautelare la sospensione dell'esecuzione.

Verificato che nella fattispecie in esame, le doglianze mosse dall'opponente appaiono ad un esame sommario non del tutto fondate;

osservato in merito che il diritto del creditore "a soddisfare (in sede esecutiva) coattivamente il proprio credito, in caso di inadempimento del debitore, gode di una tutela assoluta e la sua realizzazione può essere sospesa solo sulla base di elementi (ad es. fatti estintivi del credito successivi al titolo esecutivo) o questioni di diritto, che fanno ritenere verosimile il venir meno della pretesa azionata e non su questioni che investono esclusivamente il quantum, come quelle prospettate da parte opponente. Il diritto di agire esecutivamente deve essere tutelato e pertanto la sua realizzazione può essere sospesa esclusivamente sulla base di fatti estintivi del credito successivi al titolo esecutivo o questioni di diritto che fanno ritenere verosimile il venir meno della pretesa azionata

rilevato innanzi tutto che non coglie nel segno la censura sollevata dall'opponente relativa al presunto difetto di legittimazione attiva di , avendo l'Istituto opposto ampiamente dimostrato (mediante allegazione documentale), la titolarità del credito in forza del contratto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del ., e la nomina di , quale proprio mandatario per la gestione, incasso e recupero del predetto credito ceduto (giusta procura speciale per il compimento di una pluralità di operazioni, atti e negozi del);

Ritenuto, inoltre, che l'art. 41, comma 1, T.U.B. prevede che nell'espropriazione forzata fondata su mutuo fondiario, come nella specie è escluso l'obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo. Né la legge speciale prevede che il titolo fondiario vada trascritto nel preceitto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c. (adempimento sostitutivo della spedizione del titolo in forma esecutiva e della notifica dello stesso previsto per titoli che, per la loro natura, non sono custoditi dall'autorità emanante, non potendosene rilasciare copia in forma esecutiva);

evidenziato che la mancata menzione nel preceitto della spedizione dell'atto notarile costituente titolo in forma esecutiva e della data di apposizione della formula esecutiva sullo stesso non ne inficia la validità, non risultando tale vizio tra quelli provocanti la nullità del preceitto secondo la previsione dell'art. 480 comma 2 c.p.c..

Rilevato in ogni caso che nel caso di specie, risulta apposta in data 02.02.2022 in calce al mutuo la formula esecutiva ed inoltre l'atto di preceitto contiene l'esatta individuazione del contratto di mutuo la cui copia esecutiva risulta peraltro notificata ex art. 477 c.p.c., agli eredi del terzo datore d'ipoteca (), ossia ai sigg.ri ;

rilevato altresì che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto bancario mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

Considerato, inoltre, che non appare fondata neppure la censura relativa alla presunta illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, che invece, in linea di principio e riservando alla fase di merito l'eventuale verifica a mezzo c.t.u., deve ritenersi legittimo, in quanto esso garantisce il rispetto della regola dell'interesse semplice, non producendo interessi anatocistici;

rilevato, infatti, che il piano di ammortamento c.d. "alla francese", che prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), di guisa che, nel progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore, non determina, di per sé, alcun fenomeno anatocistico, in quanto il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale – e non anche sugli interessi scaduti.

Ritenuto che anche l'eventuale usurarietà del tasso di mora (ove accertata nel giudizio di merito), non potrebbe incidere sulla validità dell'intero contratto, restando valida l'applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell'art.1224 cc (Cassazione Sezioni Unite sentenza n.19597/20).

Ritenuto, infine, che tutte le altre contestazioni afferenti il *quantum* della pretesa potranno essere decise all'esito della fase di merito, senza che ciò possa pregiudicare gravemente il diritto del debitore;

considerato, infatti, che l'eventuale eccessività della somma portata nel preceitto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515);

osservato ancora che, la invocata sospensione dell'esecuzione può essere giustificata unicamente da un accertamento – condotto alla stregua di una cognizione sommaria e di una valutazione di mera verosimiglianza - della inesistenza della pretesa creditoria del procedente e non già da una verificata minore entità del credito da soddisfare, circostanza che legittimerebbe invece l'ulteriore corso dell'espropriazione incidendo soltanto sull'importo da assegnare al creditore in sede di distribuzione del ricavato della vendita;

rilevato in ordine al prospettato pericolo che nelle *more* abbia corso il pignoramento già notificato in danno degli eredi del terzo datore di ipoteca (), tra cui anche (intervenuto nel presente procedimento), che allo stato come detto non ricorrono gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, potendo in ogni caso l'intimato in sede esecutiva chiedere la riduzione del pignoramento, ove le somme precettate dovessero risultare all'esito degli accertamenti che saranno disposti nella fase di merito, inferiori rispetto al valore dei beni pignorati.

Vista la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione.

Fissa l'udienza del 25.05.2023 ore 10,00, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi.

Palermo, 05/10/2022

Il Giudice

Dott.sa Emanuela Piazza